

SI AGGIORNANO per l'anno 2009, le tariffe attualmente in vigore per l'applicazione della TOSAP sulle utenze delle reti di erogazione di pubblici servizi adeguandole sulla base dell'indice Istat pari al 2,00%;

SI CONFERMANO per l'anno 2009, le tariffe attualmente in vigore per l'applicazione della TOSAP su tutte le altre fattispecie diverse da quelle di cui sopra;

Con decorrenza **01/01/2009** gli importi per le singole voci sono così determinati:

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI [art. 44 comma 2° lettera a)].

I Categoria	Euro	24,69	al mq.
II Categoria	Euro	9,88	al mq.

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE [art. 45 comma 2° lettera a)].

I Categoria	Euro	1,45	al mq.
II Categoria	Euro	0,58	al mq.

2.a) Fasce orarie di occupazione in I Categoria:

- Fascia oraria dalle ore 07,00 alle ore 13,00 misura tariffa per compl. 6 ore	€ 0,73	al mq.
- Fascia oraria dalle ore 13,00 alle ore 17,00 misura tariffa per compl. 4 ore	€ 0,44	al mq.
- Fascia oraria dalle ore 17,00 in poi misura di tariffa applicabile	€ 0,28	al mq.

2.b) Fasce orarie di occupazione in II Categoria:

- Fascia oraria dalle ore 07,00 alle ore 13,00 misura di tariffa per compl. 6 ore	€ 0,28	al mq.
- Fascia oraria dalle ore 13,00 alle ore 17,00 misura di tariffa per compl. 4 ore	€ 0,18	al mq.
- Fascia oraria dalle ore 17,00 in poi misura di tariffa applicabile	€ 0,10	al mq.

3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO [art. 47].

- 3.a) Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (comma 2):

misura unitaria di tariffa per utenza riferita ai comuni fino a 20.000 abitanti	Euro 0,94	per utenza
--	------------------	-------------------

- 3.b) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica (comma 2 bis art. 47 D.Lgs. n° 507/93 come sostituito dall'art. 3 comma 62, della Legge 28/12/1995, n° 549).

- 3.c) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3):

- per occupazioni fino ad un massimo di 5 Km. lineari: TASSA ANNUA	Euro 72,62
- per ogni Km o frazione superiore a 5 Km è dovuta una maggiorazione di	Euro 14,52

3.d) il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dal Comune (comma 4).

3.e) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).

- La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come da prospetto che segue:

OCCUPAZIONI FINO AD UN KM. LINEARE DURATA DELL'OCCUPAZIONE					OCCUPAZIONI SUPERIORI AD UN KM. LINEARE DURATA DELL'OCCUPAZIONE				
Categoria	Fino a 30 gg.	Da 31 a 90 gg.	Da 91 a 180gg	Superiore a 180 gg.	Categoria	Fino a 30 gg.	Da 31 a 90 gg.	Da 91 a 180gg	Superiore a 180 gg.
1^ Euro	7,26	9,44	10,89	14,52	1^	10,89	14,16	16,34	21,79
2^ Euro	2,90	3,78	4,36	5,81	2^	4,36	5,66	6,54	8,71

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TASSA ANNUALE		ANNOTAZIONI
	Per ogni serbatoio autonomo di capienza fino a 3.000 litri	Per ogni 1.000 litri o frazione superiore a 3.000 litri	
	€	€	
a) Centro abitato	43,57	8,71	
b) Zona limitrofa	36,31	7,26	
c) Sobborghi e zone periferiche	21,79	4,36	
d) frazioni	7,26	1,45	

5) DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI (art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TASSA FORFETTARIA		ANNOTAZIONI
	Per ogni serbatoio autonomo di capienza fino a 3.000 litri	Per ogni 1.000 litri o frazione superiore a 3.000 litri	
	€		
a) Centro abitato	14,52		
b) Zona limitrofa	10,89		
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche	7,26		

N.B.: le maggiorazioni delle tasse, le riduzioni della tassa permanente, la riduzione della tassa temporanea, l'esenzione della tassa, nonché l'esclusione della tassa sono quelle stabilite dal regolamento approvato con delibera C.C. n° 40 del 20/06/1994 e rispettivamente riportate agli artt. 26, 27, 28, 30 e 31 così come modificato dalla Legge 28/12/1995, n° 549; dalla Legge 29/11/1997, n° 410; dalla delibera C.C. n° 5 del 29/01/1996; delibera C.C. n° 33 del 19/06/1997.